

**COMUNE DI AMENO**

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9****OGGETTO:****DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  
ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, avvalendosi dello strumento della videoconferenza le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                            | Presente       |
|---|----------------|
| 1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco              | Sì             |
| 2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco | Sì             |
| 3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere       | Sì             |
| 4. BOZZER GIULIA - Consigliere            | Sì             |
| 5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere      | Sì - STREAMING |
| 6. MONTI VITTORIO - Consigliere           | No             |
| 7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere        | Sì             |
| 8. GODI GIUSEPPE - Consigliere            | Sì             |
| 9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere        | Sì - STREAMING |
| 10. CERESA DIEGO - Consigliere            | Sì - STREAMING |
| 11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere       | Sì - STREAMING |
| Totale Presenti:                          | 10             |
| Totale Assenti:                           | 1              |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

DATO ATTO che l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021, successivamente differito con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, e ulteriormente differito dall'art. 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 al 30 aprile 2021;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTI in particolare i commi 3 e 3-bis, art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1,

comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha dato la possibilità, a decorrere dal 2012, di introdurre nuove aliquote per l'addizionale comunale all'Irpef;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

TENUTO CONTO che:

- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360/1998, le parole "*salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento*", l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2011 come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento sono esentati dal versamento dell'addizionale comunale i possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a € 12.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/12/2019 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;

RITENUTO di rideterminare in aumento le aliquote per l'anno 2021, pur mantenendo criteri di progressività, tenuto conto delle esigenze finanziarie del bilancio al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di parte corrente, nella seguente misura:

| <b>Scaglioni di reddito</b>           | <b>Aliquota</b> |
|---------------------------------------|-----------------|
| fino a € 15.000                       | 0,15 %          |
| oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000 | 0,30 %          |
| oltre € 28.000 euro e fino a € 55.000 | 0,50 %          |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| oltre € 55.000 euro e fino a € 75.000 | 0,70 % |
| oltre € 75.000                        | 0,80 % |

VISTO:

- l'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”*;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 8, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 che recita *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio tributi e il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Uditi gli interventi:

Consigliere Bedoni: rileva che, *“poiché l'aumento delle aliquote non comporta aumenti significativi si sarebbe potuto evitare, specie nel corso del presente anno così pesante per tutti i cittadini, .... si sarebbe potuto fare uno sforzo in più e contenere l'aumento soprattutto per le persone che non hanno lavorato ... poteva essere un buon messaggio comunicativo di mantenere le stesse aliquote...”*.

R. Sindaco: la quale dichiara che *“c'era la necessità di incrementare le entrate dell'Ente per garantire la capacità di spesa corrente a fronte di maggiori servizi che altrimenti non potrebbero essere garantiti:*

Non si registrano ulteriori interventi e pertanto si procede alla votazione.

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

| PRESENTI | ASTENUTI                             | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| n. 10    | n. 3 <b>Bedoni, Ceresa, Artabano</b> | n. 7    | n. 7            | n. 0          |

## D E L I B E R A

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Addizionale comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, con efficacia dal 1° gennaio 2021, nella seguente misura:

| Scaglioni di reddito                  | Aliquota |
|---------------------------------------|----------|
| fino a € 15.000                       | 0,15 %   |
| oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000 | 0,30 %   |
| oltre € 28.000 euro e fino a € 55.000 | 0,50 %   |
| oltre € 55.000 euro e fino a € 75.000 | 0,70 %   |
| oltre € 75.000                        | 0,80 %   |

2. di confermare che ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF, ai soggetti che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a € 12.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione, dando atto che a norma dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2021;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

| PRESENTI | ASTENUTI   | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|--|---------|-----------------|---------------|
| n. 10    | n. 3 <b>Bedoni,</b><br><b>Artabano,</b><br><b>Ceresa</b> | n. 7    | n. 7            | n. 0          |

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Anita CARETTI

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

F.to : dott. Roberto GILARDONE

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N 317 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05.05.2021, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, li 05.05.2021

Il Segretario Comunale  
F.to: dott. Roberto GILARDONE

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

##### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28.04.2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
F.to: dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
Dott. Roberto GILARDONE